Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 12 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno

Sua Maestà il RE IMPERATORE con decreto 9 agosto 1939-XVII, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Burgo ing. Luigi
Ciancarelli dott. Ugo
Contini Bonacossi conte Alessandro
Dallorso Nicola Giuseppe
Della Gherardesca conte Ugolino
Ferrari Pallavicino dott. Felice
Gaggia ing. Achille
Gaslini Gerolamo
Leopardi conte Ettore
Locatelli Umberto
Marinelli De Marco Annibale
Matarazzo Andrea
Moroder Riccardo
Parodi Delfino ing. Leopoldo
Pasolini Dall'Onda conte Guido
Penna Giovanni
Pucci marchese Roberto
Sabini conte dott. Giovanni
Sagramoso conte ing. Guido
Tesio Federico.

(3526)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 2298.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie dipendenti dal Consorzio cooperativo per le Ferrovie Reggiane, in Reggio Emilia.

N. 2298. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie Reggio-Emilia, Reggio-Ciano e Reggio-Boretto-Po, alle dipendenze del Consorzio cooperativo per le Ferrovie Reggiane, con sede in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1939-XVII

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1119.
Disposizioni eccezionali per i professori medi e universitari di cittadinanza straniera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I professori degli Istituti d'istruzione media ed artistica e delle Università e Istituti d'istruzione universitaria, di cittadinanza straniera, potranno essere rimossi dall'ufficio, in deroga alle vigenti disposizioni, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

I professori rimossi dall'ufficio, ai sensi del precedente articolo, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1120.
Disposizioni concernenti i concorsi speciali a cattedre di scuole medie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I concorsi a cattedre di ruolo negli Istituti d'istruzione media sono generali e speciali: essi hanno luogo tutti per titoli ed esami.

Con i concorsi speciali si accede alle cattedre negli Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale delle seguenti sedi: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino, Venezia.

Negli Istituti di istruzione media tecnica i concorsi speciali per le sedi di cui sopra hanno luogo:

a) per tutte le cattedre di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale, dei corsi inferiori degli istituti tecnici, degli istituti tecnici inferiori isolati, delle scuole tecniche commerciali, delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per le donne, degli istituti tecnici commerciali per geometri;

b) per le sole cattedre di ruolo nelle scuole tecniche industriali e degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici indicati nel prospetto allegato alla presente legge. Non hanno luogo concorsi speciali per le cattedre di ruolo delle scuole tecniche agrarie e dei corsi annuali e biennali di avviamento professionale.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi speciali per le singole cattedre gli insegnanti che siano titolari di eguale cattedra in altre sedi, nonchè gli altri insegnanti di ruolo e gli estranei ai ruoli che siano in possesso del relativo titolo di abilitazione.

Art. 3.

Nei concorsi speciali, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria dei vincitori, comprendendovi, per ordine di merito determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e per gli esami, tenuto conto dei

titoli di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato la media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito la media di almeno otto decimi della votazione complessiva.

Alla graduatoria dei vincitori segue, ai fini previsti dall'art. 1 del R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, e successive modificazioni, la graduatoria suppletiva nella quale sono inclusi, in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori, e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito la media di almeno otto decimi della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione giudicatrice farà luogo ad una sola designazione.

Art. 4.

Per quanto, nei riguardi dei concorsi speciali, non è stabilito dalla presente legge, valgono, sempre che ad essa non contrastino, le disposizioni generali di cui ai regolamenti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e successive modificazioni.

Art. 5.

E' abrogato l'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, e sono richiamate in vigore tutte le disposizioni, comunque connesse o dipendenti dalla distinzione dei concorsi in generali e speciali, vigenti all'atto della pubblicazione del decreto stesso e non contrastanti o incompatibili con le disposizioni della presente legge e con tutte le altre in vigore.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 2, terzo comma, dell'art. 3 e dell'art. 5, terzo comma, del regolamento 27 novembre 1924-III, n. 2367, si estendono in favore degli attuali insegnanti in Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica che, in qualità di professori di ruolo, vinsero concorsi speciali banditi dopo la legge 8 aprile 1906, n. 141, e rifiutarono la destinazione o non ne ebbero l'offerta.

Art. 7.

Gli insegnanti presentemente assegnati a Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica nelle sedi e cattedre cui all'art. 1, 2° e 3° comma, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai vincitori di concorsi speciali, anche ai fini di eventuali trasferimenti per domanda.

Analogamente possono ottenere il trasferimento a tali sedi, senza dover superare concorsi speciali, gli insegnanti i quali, in base alle vigenti norme, prestano attualmente servizio presso altre scuole od uffici in una delle sedi stesse.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo delle Regie scuole medie che attualmente presti comunque servizio nelle Regie scuole medie italiane all'estero, o sia a disposizione del Partito Nazionale Fascista per la direzione e l'insegnamento nelle scuole medie annesse ai Collegi della Gioventù italiana del Littorio, ha facoltà — all'atto della restituzione ad istituti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale — di comprendere sedi di cui all'art. 1, 2° comma, fra le tre che il personale stesso può indicare ai sensi e a norma rispettivamente dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994.

Per gli insegnanti che attualmente prestano servizio nelle scuole dell'Africa Italiana, l'assegnazione di sede, all'atto del ritorno nel Regno, sarà disposta a seconda della sede di provenienza nel Regno.

Del pari, per gli insegnanti di Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica i quali saranno destinati a prestare servizio in altre scuole od uffici, dopo la entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di sede, allorchè riprenderanno la loro cattedra negli Istituti suddetti, sarà disposta a seconda della sede di provenienza all'atto del comando.

Art. 8.

Il personale direttivo e insegnante, attualmente in servizio negli istituti medi d'istruzione di ogni grado, ordine e tipo, può essere trasferito, con decorrenza non posteriore al 16 ottobre 1939-XVII, anche nelle sedi di cui all'art. 1 della presente legge, senza aver vinto un concorso speciale.

I concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, banditi con decreto Ministeriale 28 ottobre 1938-XVI, si considerano, a tutti gli effetti, concorsi generali.

Art. 9.

A coprire cattedre vacanti nelle sedi di cui all'art. 1, 2° comma, in mancanza di vincitori di concorsi speciali, possono essere trasferiti da altre sedi non indicate nel suddetto comma, professori di cattedre corrispondenti, i quali siano coniugati e chiedano ricongiungersi con l'altro coniuge, che, per ragioni d'ufficio o di professione, debba risiedere in una delle sedi indicate nel comma stesso.

Art. 10.

Le presidenze degli Istituti d'istruzione media nelle sedi indicate nell'art. 1 sono conferite, in seguito a concorso, ai presidi degli Istituti dello stesso grado, ordine e tipo di altre sedi.

Il concorso ha luogo per titoli.

Art. 11.

Per l'anno 1939 sono sospese le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo, nei riguardi del personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica che ne faccia domanda, fatta eccezione per coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista e per il personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie di avviamento professionale.

Al personale che rimarrà in servizio per effetto del precedente comma, le disposizioni di cui all'art. 9 del suddetto decreto-legge saranno applicate all'atto del collocamento a riposo.

Il R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, *sul divieto* di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo, non si applica, per l'anno scolastico 1939-40, per il conferimento di incarichi o supplenze nelle scuole di istruzione media.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

PROSPETTO delle cattedre di ruolo e relative classi di concorso cui esse si riferiscono, secondo le tabelle annesse al R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, delle Scuole tecniche industriali e degli Istituti tecnici agrari, industriali e nautici per le quali è previsto il concorso speciale.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELLA CATTEDRA	Classi di concorso cui esse si riferiscono	ANNOTAZIONI
	A) SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE		
1	Italiano, storia, geografia e cultura fascista	A-I	
2	Matematica, elementi di fisica e di chimica	E-I	
	B) ISTITUTI TECNICI AGRARI		
1	Lettere italiane e storia	A-II	
2	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	D-I	Il concorso dà accesso alle cattedre specificate nella col. 2ª della Tabella *D* del Regio decr. 5 luglio 1934-XII, n. 1185.
3	Chimica ed industrie agrarie	D-II	Id.
4	Agricoltura	D-IV	Id.
5	Economia ed estimo rurale	D-V	Id.
	C) ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI		
1	Lettere italiane e storia	A-II	
2	Matematica	A-V	
3	Chimica	A-VII	
4	Costruzioni e disegno di costruzioni . .	A-X	
5	Fisica	F-I	
6	Fisica ed elettrotecnica	F-II	
	D) ISTITUTI TECNICI NAUTICI		
1	Lettere italiane	L-I	
2	Storia, geografia	L-II	
3	Fisica, elementi di chimica e di macchina	L-III	
4	Matematica e disegno geometrico . . .	A-V	

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 luglio 1939-XVII, n. **1121.**

3ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 28 luglio 1939-XVII, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

MAESTA',

Per provvedere alle spese di funzionamento delle Commissioni e degli Uffici istituiti per l'esecuzione dell'Accordo italo-tedesco relativo all'Alto Adige, si rende necessario stanziare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno la somma di L. 50.000.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del corrente esercizio, con le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 sono disponibili lire 31.065.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1939-40 è autorizzata una terza prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000) da inscriversi al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo:

« Cap. n. 94-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per il funzionamento delle Commissioni e degli Uffici per l'esecuzione dell'Accordo italo-tedesco relativo all'Alto Adige ».

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1122.
Istituzione di nuovi tipi di valori bollati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268;
Visti il R. decreto 3 aprile 1926, n. 547, e successive disposizioni;
Ritenuta l'opportunità di variare, per maggiore garenzia dell'Amministrazione, l'attuale sistema di fabbricazione delle marche per tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta, da L. 20, 30, 50 e 60, attualmente esistenti ed in uso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di bollo di che alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive disposizioni, sono istituite nuove marche da bollo a tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta, da L. 20, 30, 50 e 60, in sostituzione di quelle attualmente in uso, dello stesso valore.

Art. 2.

Le suddette marche, nuovo tipo, dei valori di L. 20, 30, 50 e 60, sono del formato carta rettangolare di mm. 20 x 24.
Sono stampate su carta bianca con filigrana a coroncine reali in chiaro, in stampa calcografica, formato di stampa mm. 17 x 21.
In tutte le marche *in alto*, in una cornicetta rettangolare su fondino a tratteggio orizzontale, è posta la leggenda in bianco « Marca da bollo »; *al centro*, in una cornicetta ovale su fondino a tratteggio orizzontale, leggermente ondulato, è posta l'Effigie di Sua Maestà il Re Imperatore vista di profilo, ed ai lati di questa due fasci littori con la scure in basso rivolta al centro negli spazi d'angolo lasciati dall'ovale un fondino composto da due leggende in carattere capillare, ripetute ed alternate in senso orizzontale: « Marca da bollo » e rispettivamente per ogni marca « lire venti - lire trenta - lire cinquanta - lire sessanta »; in basso, fra le scuri, su fondino a tratteggio orizzontale, il valore in cifra bianco.
In basso, fuori del formato stampa delle marche, è posta una leggenda in carattere bastoncino capillare: « Ist. Pol. Stato - Off. Carte Valori ».

Art. 3.

Le suddette nuove marche da bollo a tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta, da L. 20, 30, 50 e 60 sono stampate rispettivamente nei seguenti colori:

quella da L. 20, viola;
» » » 30, bleu;
» » » 50, verde;
» » » 60, giallo.

Art. 4.

Le nuove marche a tassa fissa da L. 20, 30, 50 e 60, attualmente esistenti, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento.
La vendita delle nuove marche suddette avrà principio a misura che gli uffici del registro o gli enti incaricati della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 34. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1939-XVII.
Cessazione del sig. Barabino Paolo Renato dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1934-XIII, col quale il signor Barabino Paolo Renato venne nominato rappresentante alle grida del signor De Marchi Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Genova;
Visto l'atto notarile in data 30 maggio 1939-XVII, col quale il signor Barabino Paolo Renato ha rinunciato al mandato come sopra conferitogli dal signor De Marchi Luigi;

Decreta:

Il signor Barabino Paolo Renato cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Genova signor De Marchi Luigi.

Roma, addì 31 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3514)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1939-XVII.
Nomina del sig. Carlo Costanzo Brambilla a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Guido Carrera, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Carlo Costanzo Brambilla fu Luigi;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di Borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlo Costanzo Brambilla fu Luigi è nominato rappresentante del signor Guido Carrera, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3513)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1939-XVII.

Approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci e tariffe dei diritti di mediazione per la provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e sull'esercizio della mediazione, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Calabria in data 30 dicembre 1936-XV, con la quale fu proposto per l'approvazione uno schema di regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci;

Vedute le successive deliberazioni del Consiglio predetto, in data 3 giugno 1937-XV, 10 gennaio 1938-XVI, e 25 gennaio 1939-XVII che hanno introdotto modifiche nello schema di regolamento suindicato;

Veduta la delibera di approvazione delle tariffe di diritti di mediazione per la provincia di Reggio Calabria, in data 24 aprile 1939-XVII;

Decreta:

Sono approvati l'unito regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Calabria e le annesse tariffe dei diritti di mediazione per la provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori

Art. 1.

E' istituito presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio di Calabria, un ruolo dei pubblici mediatori in merci e derrate, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 32, n. 3, del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, e conformemente alle norme contenute nella legge 20 marzo 1913, n. 272, e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 2.

Il ruolo dei pubblici mediatori in merci ha carattere permanente.

Esso è suddiviso in categorie, in ciascuna delle quali i pubblici mediatori sono distintamente raggruppati per quella, o per quelle merci, per le quali è stata deliberata la loro iscrizione.

Art. 3.

Le operazioni riservate ai mediatori iscritti nel ruolo sono:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) le operazioni di esecuzione coattiva di cui agli articoli 68, 363, 458 del Codice di commercio;

c) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi.

Art. 4.

Chiunque intende essere iscritto in detto ruolo, deve presentare i seguenti documenti:

a) domanda in carta da bollo da L. 4 in cui dovranno essere indicati: il nome, cognome, paternità e residenza del richiedente, nonchè la specificazione del ramo o dei rami per i quali esso intende svolgere la propria attività, e la dichiarazione di obbligarsi a versare nel caso di iscrizione al ruolo la prescritta cauzione;

b) atto di nascita comprovante la maggiore età;

c) certificato del Tribunale comprovante il godimento dei diritti civili e politici;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato generale penale negativo;

f) certificato d'iscrizione nel registro della popolazione stabile di uno dei Comuni compresi nella provincia di Reggio Calabria;

g) certificato di notoria e buona moralità, rilasciato dal podestà del Comune di residenza del richiedente;

h) certificato di correttezza commerciale rilasciato, in carta da bollo, da una accreditata ditta della Provincia, regolarmente iscritta al C. P. C.

i) certificato comprovante l'iscrizione in un Sindacato riconosciuto ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563.

l) ricevuta della tassa che verrà istituita, per tale iscrizione, con apposito decreto Reale, e da versare all'Ufficio del C. P. C.;

m) licenza di una scuola secondaria d'avviamento professionale, o attestato d'ammissione all'Istituto tecnico superiore, o attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, o altro titolo equivalente.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *i*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi di quella della presentazione della domanda.

Devono essere legalizzate le firme apposte sopra atti, certificati, copie ed estratti dai pubblici funzionari e dai pubblici ufficiali, di qualsiasi ordine la cui giurisdizione non sia compresa nella provincia di Reggio Calabria.

Art. 5.

Sono respinte d'ufficio:

1) le domande che non rispondono alle condizioni di legalità, o sprovviste di documenti o certificati, o mancanti delle indicazioni ed impegnative, di cui agli art. 4 e 6;

2) Le domande dalle quali risulti che il richiedente non possiede uno o più requisiti di cui all'art. 4 o trovasi in una delle condizioni di cui all'art. 6.

Le domande di coloro che non sono ammessi all'esame, sono restituite a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione dei motivi che ne hanno determinato la reiezione.

Il giudizio del Consiglio, in merito al difetto di requisito della notoria moralità e correttezza commerciale del richiedente, è insindacabile.

L'elenco degli ammessi agli esami è comunicato ai componenti la commissione esaminatrice.

Art. 6.

Non possono ottenere l'iscrizione al ruolo:

a) gl'interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti ancorchè riabilitati;

c) coloro che abbiano riportato condanne penali per delitti, quando anche l'esecuzione della pena o della condanna siano state condonate (estinte per indulto, grazia od amnistia, ad eccezione dei reati di cui agli art. 385, 400 del Codice penale;

d) coloro che risultassero iscritti nel ruolo dei pubblici mediatori formato da un altro Consiglio provinciale delle corporazioni;

e) coloro che risultassero esclusi da qualsiasi borsa del Regno o i mediatori cancellati, non per dimissioni, dal ruolo di altro Consiglio provinciale delle corporazioni, a norma dell'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 7.

Gli aspiranti saranno assoggettati ad un esame orale pratico per l'accertamento della loro idoneità, da sostenersi presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, secondo le norme indicate nell'articolo seguente.

Art. 8.

L'esame pratico è fatto da un'apposita Commissione e verterà sui seguenti punti:

a) Codice di commercio del Regno e specialmente sulle norme che disciplinano l'esercizio della pubblica mediazione in merci, stabilite dal Codice di commercio, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento, approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

b) consuetudini vigenti nel ramo per cui è chiesta l'iscrizione;

c) nozioni merceologiche relative alla categoria per cui si è presentata la domanda d'iscrizione al ruolo;

d) vendite ai pubblici incanti.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà composta di un membro per ognuna delle Sezioni del Consiglio e da un esperto designato dalla competente Associazione sindacale del commercio, per ognuno dei rami per i quali vi siano richieste di iscrizioni.

Questi ultimi avranno diritto a voto ognuno per il candidato alla categoria di propria competenza.

La Commissione sarà presieduta da S. E il Prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni o da un suo delegato.

Il direttore del Consiglio fungerà da segretario della Commissione.

La detta Commissione sarà convocata periodicamente nell'aprile o nel novembre di ogni anno e saranno ammessi all'una o altra sessione soltanto quei candidati che avranno presentato la domanda con i documenti relativi non oltre il 15 marzo ed il 15 ottobre.

Art. 10.

Quei componenti la Commissione che avranno relazione di parentela o affinità, di società commerciali o di dipendenza con qualcuno degli esaminandi, si allontaneranno dalla seduta durante l'esame delle persone con le quali sussistono le dette relazioni.

Art. 11.

I candidati saranno avvertiti della data dell'esame per mezzo di lettera raccomandata, non meno di otto giorni prima della data stessa

Coloro che non si presenteranno saranno ritenuti rinunciatari.

L'esame è pubblico: la votazione sarà effettuata però a scrutinio segreto e ciascun commissario disporrà di 10 punti.

Per essere promosso il candidato dovrà riportare non meno di 30/50.

Il processo verbale dell'esame, steso dal segretario e firmato da tutti i componenti della Commissione, sarà depositato negli archivi del Consiglio.

Art. 12.

E' ammessa l'inscrizione nel ruolo della stessa persona per merci comprese in più categorie, purchè la persona superi la prova pratica d'idoneità per ogni singola merce e presti, se ne ricorra l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, la cauzione stabilita per ognuna delle categorie nelle quali il ruolo è suddiviso.

Art. 13.

L'iscrizione al ruolo tuttavia non avrà luogo ed il mediatore non sarà immesso nelle sue funzioni se non quando avrà corrisposto alla cassa del Consiglio, entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta iscrizione, la prescritta cauzione.

Art. 14.

La cauzione di cui all'art. precedente è stabilita in L. 1500 per tutte le categorie di merci.

Art. 15.

La cauzione dei mediatori iscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

1° delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dallo esercizio dei pubblici uffici loro riservati;

2° delle indennità per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della mediazione.

3° dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'art. 31 del Codice di commercio.

4° della tasse o pene pecuniarie stabilite dalla legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art 16.

La liberazione della cauzione dovrà essere chiesta al Consiglio provinciale delle corporazioni.

L'avviso di svincolo sarà pubblicato all'albo del Consiglio o del Tribunale ed a spese dell'interessato, inscritto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nel Bollettino del Consiglio ed in due giornali quotidiani locali.

Le opposizioni dovranno essere presentate entro quaranta giorni dall'avvenuta pubblicazione alla Segreteria del C. P. C.

Art. 17.

L'opposizione sospenderà la liberazione della cauzione sino a quando la opposizione stessa non sarà ritirata, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art 18.

Quando la cauzione verrà a mancare o sarà diminuita per alcuna delle cause indicate all'art 15 il mediatore sarà tenuto a reintegrarla entro il termine di un mese. Fino a che tale reintegrazione non sarà compiuta sarà proibito al mediatore l'esercizio degli uffici indicati all'art. 3.

Art. 19.

Ai pubblici mediatori è vietato di esercitare il commercio in proprio relativamente alla specie di mediazione da essi professata.

Tale divieto si intende anche valido quando il pubblico mediatore entri a far parte di una società interessata al commercio per il cui ramo egli è iscritto al ruolo.

Art. 20.

I mediatori sono tenuti a notificare al Consiglio provinciale delle corporazioni entro il lunedì di ogni settimana gli estremi dei contratti eseguiti mercè la loro opera nella settimana precedente indicando specificatamente il prezzo e la qualità delle merci trattate ed hanno l'obbligo di esibire, a richiesta del Consiglio provinciale delle corporazioni, i libri di cui all'art. 33 del Codice di commercio.

Art. 21.

Il C. P. C. ha la facoltà di chiedere ai pubblici mediatori i chiarimenti che ritenesse necessari relativamente al loro esercizio professionale e di compiere qualsiasi altra ulteriore indagine in merito.

Qualora dall'esame dei libri e da altri elementi risulti che il pubblico mediatore abbia simulato o dissimulato delle operazioni, o propagato notizie tendenziose od abbia comunque contribuito a falsare l'andamento dei prezzi del mercato, il C. P. C. senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti della Autorità giudiziaria, può procedere alla sospensione temporanea o alla radiazione dal ruolo

Art. 22.

Qualora il mediatore non abbia ottemperato a quanto è prescritto nell'articolo precedente, può essere sospeso dall'esercizio della mediazione per un periodo che può raggiungere il massimo di tre mesi, salvo al C. P. C. di ordinare la cancellazione dal ruolo.

Art. 23.

Il mediatore sarà senz'altro cancellato dal ruolo:

a) in caso di fallimento o di notoria mancanza ai suoi impegni commerciali;

b) in caso di condanna per i delitti enunciati nell'art. 8 n. 2 della legge 20 marzo 1913, n. 272, o di reati che lo rendano indegno di continuare il proprio esercizio;

c) quando si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 6, che sarebbe stata d'impedimento alla iscrizione, o venga a mancare qualcuno dei requisiti di cui all'art. 5, richiesti per l'iscrizione stessa.

Art. 24.

Al mediatore non spetta alcun compenso se non quando l'affare sia concluso.

Art. 25.

I compensi dovuti ai mediatori inscritti nel ruolo per la compravendita di merci concluse con la loro mediazione sono quelli stabiliti nella tariffa ufficiale vigente presso il C.P.C.

Art. 26.

Per quanto non è previsto dal presente Regolamento saranno osservate le norme delle leggi vigenti e le loro eventuali riforme.

Art. 27.

Il presente regolamento andrà in vigore appena intervenuta la approvazione ministeriale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 28.

Nel primo ruolo saranno compresi gli attuali mediatori in merci e derrate già iscritti con precedenti deliberazioni dalla cessata Camera di commercio e del C. P. C. a condizioni però che essi presentino tutti i documenti richiesti dall'art. 4 e che non si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Essi dovranno inoltre sostenere — con esito positivo — gli esami di idoneità stabiliti dall'art. 7.

Il prefetto-presidente: AUSIELLO

Il segretario: RUGGIERO

Visto: Si approva il presente Regolamento composto di 28 articoli.

Roma, addì 12 luglio 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
ROSSONI

Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Calabria

TARIFFE

DIRITTI DI MEDIAZIONE

Boschi:

da L.	1	a L.	2.500	1,50 %
»	2.501	»	10.000	1,30 %
»	10.001	»	25.000	1 — %
»	25.001	»	50.000	0,75 %
per gli importi superiori a L.			50.000	0,50 %

computando sempre il 0,75 % sulle prime 50.000 lire.

Tale diritto di mediazione è da applicarsi sul valore della compravendita e dev'essere pagato metà dal venditore e metà dal compratore.

Legname e carbone:

Fascine (al cento)	L. 0,25	da ambo le parti
Legna da ardere verde e secca (a q.)	» 0,10	»
Legname da lavoro segato e squadrato	» 0,75 %	»
Legname in tronchi	» 0,50 %	»
Carbone vegetale	» 1 — %	»

Somme a mutuo:

fino a			L. 100.000	1 — %
da	L. 100.001	a	» 250.000	0,75 %
da	» 250.001	a	» 500.000	0,50 %
oltre	» 500.000			0,25 %

Tale percentuale è dovuta dal solo mutuatario.

Beni immobili:

fino a			L. 100.000	1 — %
da	L. 100.001	a	» 250.000	0,75 %
da	» 250.001	a	» 500.000	0,50 %
oltre	» 500.000			0,25 %

Tale percentuale è dovuta per metà dal compratore e per metà dal venditore.

Cessione di esercizi:

1,50 % sul prezzo di vendita.

Tale percentuale è dovuta metà dal compratore e metà dal venditore.

Vino e mosto:

fino a	10 hl. o q.li	L. 1,50 a hl. o q.le
»	150 »	» 1 — »
oltre	150 »	» 0,75 »

Tale percentuale è dovuta per 2/3 dal venditore e per 1/3 dal compratore.

Uva:

fino a	10 q.li	L. 1,25 a q.le
»	150 »	» 0,80 »
oltre	150 »	» 0,60 »

Tale percentuale è dovuta per 2/3 dal venditore e per 1/3 dal compratore.

Cereali:

L. 0,75 a q.le, per ognuno dei contraenti.

Agrumi:

L. 30 — da ambo le parti per ogni vagone.

Per partite sugli alberi:

fino a	L. 50.000	0,30 %
»	» 100.000	0,20 %
»	» 200.000	0,15 %
oltre	» 200.000	0,10 %

computando sempre il 0,15 % per le prime 200.000 lire.

Tale percentuale è dovuta da entrambi i contraenti.

Essenze di agrumi:

L. 0,10 a libbra, per ognuno dei contraenti.

Frutta verde ed ortaglie:

L. 0,25 a q.le, per ognuno dei contraenti.

Olio di oliva:

fino a	10 q.li	L. 2,50 a q.le
»	100 »	» 2 — »
oltre	100 »	» 1,50 »

computando sempre L. 2 a q.le per i primi 100 q.li.

Tale percentuale è dovuta per metà dal venditore e per metà dal compratore.

Olive:

fino a	L. 10.000	0,30 %
»	» 50.000	0,25 %
oltre	» 50.000	0,20 %

computando sempre il 0,25 % sulle prime 50.000 lire.

Tale percentuale è dovuta metà per ognuno dei contraenti.

Animali:

Tori	a capo L. 16		meta per ognuno dei contraenti
Buoi e vacche	»	10	»
Vitelli	»	8	»
Suini	»	5	»
Ovini	»	2	»

Locazione di immobili:

1 % sul fitto dell'annata, metà per ognuno dei contraenti.

Locazione di abitazioni mobiliate e stanze mobiliate:

L. 1 per ogni 20 lire di pigione e solo per il primo mese di fitto, metà per ognuno dei contraenti.

Il segretario: M. RUGGIERO

Visto: si approva la presente tariffa dei diritti di mediazione per la provincia di Reggio Calabria.

Roma, addì 12 luglio 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
ROSSONI

(3131)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 11 luglio 1939-XVII.

Autorizzazione al Comando federale della G.I.L. di Ferrara ad accettare un legato.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che con testamento 20 settembre 1937-XV, pubblicato in Ferrara il 20 febbraio 1939-XVII dal notaio Camillo Grossi, il defunto dott. Bucci Giuseppe ha assegnato al DUCE un legato costituito da 1000 azioni della Società idroelettrica del Tirso, per un valore nominale complessivo di L. 250.000;

Ritenuto che 500 di dette azioni sono destinate alla Gioventù italiana del Littorio, perchè col relativo dividendo annuo istituisca dei premi di incoraggiamento da assegnare ogni anno ad organizzati di ambo i sessi residenti nella provincia di Ferrara i quali, « secondo la fattiva e realizzatrice etica fascista si siano dimostrati degni di particolare riconoscimento »;

Considerato che la condizione posta per l'accettazione del legato risponde ai fini perseguiti dalla G.I.L.;

Ritenuto opportuno che il legato sia destinato al Comando federale della G.I.L. di Ferrara, perchè il meglio idoneo a rispettare la volontà del testatore;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1849, convertito nella legge 28 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

Il Comando federale della G.I.L. di Ferrara è autorizzato ad accettare il legato consistente in 500 azioni della Società idroelettrica del Tirso, per un valore nominale di L. 250.000, disposto in favore della G.I.L. dal defunto dott. Bucci Giuseppe, e ad istituire, col relativo dividendo annuo, i premi di incoraggiamento di cui sopra. E' autorizzato, altresì, a disciplinare la materia con apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione del Comando generale della G.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3489)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 30 giugno 1939-XVII.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Gignod ad accettare un lascito disposto in suo favore dal defunto Vallet Ulisse.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto il precedente suo decreto 28 gennaio 1939-XVII col quale autorizzava il Patronato scolastico della G.I.L. di Gignod (del comune di Aosta) ad accettare il lascito disposto in suo favore dal signor Vallet Ulisse, fu Giovanni Battista, con testamento olografo 8 novembre 1919, pubblicato con verbale del notaio Bal di Aosta il 2 gennaio 1925-III, registrato in Aosta il 19 stesso mese n. 818, vol. 167;

Accertato che in detto lascito sono compresi un credito di lire cinquemila (L. 5000) verso i signori coniugi Malluquin Alessio fu Leonardo e Margueret Carolina fu Tobia (per atto ricevuto dal notaio Bal il 19 marzo 1918, registrato in Aosta il giorno 8 aprile successivo al n. 762, vol. 151) ed un credito di lire diecimila (L. 10.000) verso il signor Vallet Giuseppe fu Placido (per atto ricevuto dal notaio Remigio Pignet il 25 giugno 1923-I, registrato in Aosta il 5 luglio successivo al n. 29, vol. 165);

Considerato che gli attuali obbligati intendono pagare le somme dovute e qui sopra menzionate;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge il 28 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

Il Patronato scolastico della G.I.L. di Gignod (oggi comune di Aosta) è autorizzato:

1° ad esigere dagli attuali obbligati o da chi per essi i crediti sopra menzionati rilasciandone quietanza a chi di diritto, con obbligo di reimpiegare la somma complessiva di lire quindicimila (L.15.000) in un certificato del Debito pubblico del Regno d'Italia, Prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII, intestato al Patronato scolastico della G.I.L. di Gignod (comune di Aosta) con annotazione della provenienza;

2° a consentire la cancellazione totale e definitiva delle seguenti iscrizioni ipotecarie;

a) ipoteca inscritta presso l'ufficio delle ipoteche di Aosta il 29 aprile 1918 a favore di Vallet Ulisse, fu Giovanni Battista, contro Malluquin Alessio fu Leonardo e Margueret Carolina di Tobia, coniugi, al registro 244, casella 741, d'ordine ed al reg. 531 articolo 41 di formalità;

b) ipoteca inscritta presso l'ufficio delle ipoteche di Aosta il 26 giugno 1923 a favore di Vallet Ulisse fu Giovanni Battista, contro Vallet Giuseppe fu Placido al registro 288 casella 1996 d'ordine ed al registro 544 art. 124 di formalità; esonerando il signor conservatore delle ipoteche competente da qualunque responsabilità al riguardo e dispensandolo dall'ingerirsi del reimpiego.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3491)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 17 luglio 1939-XVII.

Autorizzazione al Comando federale della G.I.L. di Messina ad alienare dal suo patrimonio titoli di rendita e destinarne il ricavato alla costruzione di quella Casa della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che nel piano di finanziamento per la costruzione della Casa della G.I.L. di Messina, regolarmente approvato dal Comando generale G.I.L. è compreso l'importo del ricavato della alienazione di alcuni titoli di rendita di quel Comando federale;

Ritenuto che l'ammontare nominale dei titoli del Comando federale è di L. 35.300;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 28 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

E' autorizzato il Comando federale della G.I.L. di Messina ad alienare dal suo patrimonio titoli di rendita per l'importo nominale di L. 35.300, ed a destinare il ricavato per la costruzione di quella Casa della G.I.L.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3492)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 17 luglio 1939-XVII

Autorizzazione al Patronato scolastico di Messina ad alienare dal proprio patrimonio titoli di rendita ed a versarne il ricavato a quel Comando federale della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che nel piano di finanziamento per la costruzione della Casa della G.I.L. di Messina, regolarmente approvato dal Comando generale della G.I.L. è compreso l'importo che sarà ricavato dalla alienazione di alcuni titoli di rendita di quel Patronato scolastico;

Ritenuto che l'ammontare nominale dei titoli del Patronato scolastico è di L. 19.800;

Ritenuta altresì la convenienza dell'operazione per il Patronato scolastico, che troverà nei locali della costruenda Casa della G.I.L. idonea sede per i propri uffici;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 28 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

Il Patronato scolastico di Messina è autorizzato ad alienare dal proprio patrimonio titoli di rendita per l'importo nominale di L. 19.800 ed a versare il ricavato al locale Comando della G.I.L., quale contributo per la costruzione di quella Casa della G.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3490)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1939-XVII.

(3450)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 433

In applicazione dell'art 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n 700, si notifica che da Kolbel Enrico fu Francesco, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 796 di L. 300, emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Bolzano, in data del 30 dicembre 1926, a favore del denunziante

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2543)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 434

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Scandola Marco fu Alessandro, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 20.559 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Verona. il 24 gennaio 1927, a favore di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonche se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2542)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

Il sig. De Callis Vittorio di Francesco, residente e domiciliato in Castrovillari (Cosenza), ha diffidato a mezzo di ufficiale giudiziario, con atto 10 giugno 1939, il sig. De Callis Francesco di Domenico, domiciliato in Normanno, a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati del Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) n. 277642 di L. 10.000 nominali (ex-Littorio 5 per cento n. 77074) e n. 330983 del capitale nominale di L. 10.000 (ex-consolidato 5 per cento n. 405395), entrambi intestati ad esso De Callis Vittorio di Francesco, ed il secondo con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Tufarelli Giulia fu Tommaso, che dal De Callis Francesco fu Domenico vengono indebitamente detenuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si avverte che, trascorso il cennato termine, senza la consegna e senza regolari opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico procederà a nuove iscrizioni nel Prestito redimibile 3,50 per cento previo annullamento delle precedenti, ed emetterà i corrispondenti nuovi certificati, in sostituzione di quelli suddescritti rimasti privi di alcun valore.

Roma, addì 2 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3518)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco N. 29

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	520588	105 —	Robotti *Costantino-Bruno* ed *Iride-Dolores* di Filippo, minori sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a favore di *Padulla Maria Amalia* fu Pasquale, moglie di Robotti Filippo, dom. in Solero (Alessandria).	Robotti *Raffaele-Costantino-Bruno* e *Dolores-Iriae* di Filippo, minori sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a favore di *Padulla* o *Padula Maria-Amalia* o *Amalia*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	54657	70 —	*Bonafanti* Antonietta fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Erignano* Dorotea ved. Bonfanti.	*Bonfanti* Antonietta fu *Antonino-Enrico*, minore sotto la patria potestà della madre *Grignani* Dorotea ved. Bonfanti.
Id.	197765	91 —	Bonfanti Antonietta fu *Antonio*-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre *Grignano Dora* ved. Bonfanti *Antonio*-Enrico.	Bonfanti Antonietta fu *Antonino*-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre *Grignani Dorotea* ved. Bonfanti *Antonino*-Enrico.
Id.	167004	66,50	Bonfanti Antonietta fu Antonino-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Grignani Dorotea ved. Bonfanti, con usufrutto vitalizio a Grignani Dorotea fu Giovanni ved. Bonfanti *Antonino*.	Bonfanti Antonietta fu Antonino-Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Grignani Dorotea ved. Bonfanti, con usufrutto vitalizio a Grignani Dorotea fu Giovanni vedova Bonfanti *Antonino-Enrico*.
Cons. 3,50 %	793324	455 —	Pistonato Carla fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Orcellet *Isolina* di *Massimo*, ved. Pistonato Giuseppe, con usufrutto vitalizio a favore di Orcellet *Isolina* di *Massimo*, ved. di Pistonato Giuseppe, dom. a Torino.	Pistonato Carla fu Giuseppe minore sotto la patria potestà della madre Orcellet *Rosalia-Isolina* di *Massimino*, ved. Pistonato Giuseppe, con usufrutto vitalizio a favore di Orcellet *Rosalia-Isolina* di *Massimino*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	754506 772458 793595	315 — 35 — 140 —	Martini Giuseppina fu Stanislao, moglie di Paliani *Giuseppe*, dom. a Ceprano (Roma).	Martini Giuseppina fu Stanislao moglie di Paliani *Pasquale-Giuseppe*, dom. a Ceprano (Roma).
	799541	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	802271	35 —	Come sopra.	Come sopra.
	812589	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Naz. 5 %	19977	150 —	*Moliterni* Prospero di Gennaro, dom. in Aieta (Cosenza).	*Moliterno* Prospero di Gennaro, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Aieta (Cosenza).
P. Naz. 4,50 %	11547	45 —	Allione *Margherita* fu Filippo moglie di Rosano Giovanni-Battista, dom. a Dronero (Cuneo).	Allione *Maria-Margherita* fu Filippo moglie di Rosano Giovanni-Battista, dom. a Dronero (Cuneo).
P. R. 3,50 %	71744	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	112557	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	213890	52,50	Allione Maria-Margherita fu Filippo moglie di Rosano Giovanni, dom. a Dronero (Cuneo).	Come sopra.
Id.	321455	52,50	Allione Maria-Margherita fu Filippo, dom. a Dronero (Cuneo).	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	164024	70 —	Botta Maria di Vincenzo moglie di *D'Ascoli* Sabato, dom. in Siano (Salerno); vincolato per dote.	Botta Maria di Vincenzo moglie di *Ascoli* Sabato dom. in Siano (Salerno); vincolato per dote.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	409958 217070 239535	87,50 241,50 294 —	Bronzini *Angelo-Michele* ed Anna-Maria-Giuseppina fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Zeno Maria fu Michele, ved Bronzini, dom. a Novara. Usufrutto a favore di Zeno Maria fu Michele, ved. di Bronzini Antonio.	Bronzini *Angelo-Felice-Michele*, ecc., come contro.
Id.	239534	892,50	Come sopra.	Come sopra
Id.	217069	731 50	Senza usufrutto.	Senza usufrutto.
Id.	409956	136,50	Bronzini *Angelo-Michele* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Zeno Maria fu Michele, vedova Bronzini Antonio, dom. a Novara.	Bronzini *Angelo-Felice-Michele* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
Id.	83401	122,50	Spissu Piras Cosimo, Maria ed *Anna* fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Piras *Maria* di Vincenzo ved. Spissu Pietro, dom. in Villacidro (Cagliari).	Spissu Piras Cosimo, Maria ed *Odette-Giovanna* fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Piras *Vincenza* di Vincenzo, vedova Spissu Pietro, dom. in Villacidro (Cagliari).
Cons. 3,50 %	805188	738,50	Procaccini Ferdinando fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferri *Marianna* fu Diego ved. Procaccini, dom. in Napoli.	Procaccini Ferdinando fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferri *Anna-Maria* fu Diego ved. Procaccini, dom. in Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	326232	52,50	Montenegro Vitantonio, *Rosa*, Costantina, Marzia, Maria-Donata e Francesca fu *Stefano*, minori sotto la patria potestà della madre De Bellis Maria-Irene fu Francesco, ved. di Montenegro Stefano, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari).	Montenegro Vitantonio, *Vita-Rosa*, Costantina, Marzia, Maria-Donata e Francesca fu *Vito-Stefano*, minori, ecc., come contro.
Id.	390043	87,50	Lubelli Luigi di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a Lubelli *Francesca* fu Luigi maritata a Lubelli Pasquale.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Lubelli *Maria-Francesca* fu Luigi, maritata a Lubelli Pasquale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3036)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Luigi Razza » in provincia di Napoli

Con decreto Ministeriale 26 luglio 1939, n. 5628, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica « Luigi Razza » — Bacino inferiore del Volturno — in provincia di Napoli.

(3452)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castel di Sangro (Aquila), Pietralcina (Benevento), S. Angelo a Cupolo (Benevento) e Palena (Chieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Lupi Bonora Eduardo fu Raimondo, per la Cassa comunale di credito agrario di Castel di Sangro (Aquila);

Calandrelli Antonio fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Pietralcina (Benevento);

Cardillo Vincenzo fu Carmine, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento);

Caione dott. Luigi fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Palena (Chieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3471)

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Mondovì (Cuneo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;
Veduto il proprio provvedimento in data 13 aprile 1939-XVII, col quale il colonnello Enrico Dogliotti è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Mondovì;
Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal colonnello Enrico Dogliotti predetto;

Dispone:

Il dott. Antonio Crosetti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Mondovì, con sede in Mondovì (Cuneo), in sostituzione del colonnello Enrico Dogliotti, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII.

V. AZZOLINI

(3472)

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Mantova

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;
Veduto il proprio provvedimento in data 20 febbraio 1939-XVII, col quale il signor Cesare Posio è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mantova;
Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di vice presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal sig. Cesare Posio predetto;

Dispone:

Il sig. cav. uff. ing. Francesco Bonfanti è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova, in sostituzione del signor Cesare Posio, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII.

V. AZZOLINI

(3473)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 29 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII.

V. AZZOLINI

(3474)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari;

Dispone:

Il sig. Cardia nob. Attilio, di Cesare, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1939-XVII.

V. AZZOLINI

(3475)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso ad un posto di relatore-ricercatore biologo del Consiglio nazionale delle ricerche

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di relatore-ricercatore biologo del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:
a) gli insegnanti universitari di discipline attinenti alla biologia;
b) i funzionari laureati in scienze biologiche, o in scienze naturali, o in medicina o chirurgia, appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al 7°;
c) le persone estranee alle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni una delle tre lauree indicate alla lettera *b*) e siano riconosciute di singolare competenza nelle discipline biologiche dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile del DUCE può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte su carta bollata da L. 6 e pervenire a mezzo posta raccomandata alla Segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda e i documenti pervenuti alla detta Segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite di ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro a data della Segreteria suindicata.

Art. 4.

Gli insegnanti universitari debbono unire alla domanda un attestato circa la loro carriera universitaria e la loro attuale posizione nell'insegnamento superiore, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Le domande dei funzionari appartenenti alle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla Segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, e di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati.

Art. 6.

Le domande degli aspiranti estranei ai ruoli universitari e alle Amministrazioni dello Stato debbono contenere l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso recapito ed essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica di esso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 legalizzato, rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re, e certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari a sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per la difesa delle colonie dell'A.O., o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai Prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

Art. 7.

Per tutti gli aspiranti è chiesto:

1) un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato e vistato dal competente segretario federale o vice-segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero della località in cui risiede l'interessato e vistato per ratifica dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

2) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto;

3) dichiarazione redatta dall'aspirante, sotto la sua responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 8.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 dell'art. 6 e 1 e 2 dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile presentare nei propri interessi.

Dei titoli e documenti prodotti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco sottoscritto dall'interessato.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta del vice presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzioni di presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 10.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero di voti con un minimo di sette decimi.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non siano ammogliati o vedovi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del Capo del Governo.

Art. 11.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato e al personale del Consiglio nazionale delle ricerche saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Art. 12.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per i diritti preferenziali si osserveranno le norme dell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e sue estensioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
GIACOMO MEDICI

(3486)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso ad un posto di relatore-ricercatore chimico del Consiglio nazionale delle ricerche

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di relatore-ricercatore chimico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di discipline attinenti alla chimica;

b) i funzionari laureati in chimica appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al settimo;

c) le persone estranee alle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni la laurea in chimica e siano riconosciute di singolare competenza nelle discipline chimiche dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile del DUCE può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte su carta bollata da L. 6 e pervenire a mezzo posta raccomandata alla Segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda e i documenti pervenuti alla detta Segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite di ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro a data della Segreteria suindicata.

Art. 4.

Gli insegnanti universitari debbono unire alla domanda un attestato circa la loro carriera universitaria e la loro attuale posizione nell'insegnamento superiore, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Le domande dei funzionari appartenenti alle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla Segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, e di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati.

Art. 6.

Le domande degli aspiranti estranei ai ruoli universitari e alle Amministrazioni dello Stato debbono contenere l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso recapito ed essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica di esso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 legalizzato, rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re, e certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai Prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

Art. 7.

Per tutti gli aspiranti è chiesto:

1) un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato e vistato dal competente segretario federale o vice-segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero della località in cui risiede l'interessato e vistato

per ratifica dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

2) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto;

3) dichiarazione redatta dall'aspirante, sotto la sua responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 8.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 dell'art. 6 e 1 e 2 dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile presentare nei propri interessi.

Dei titoli e documenti prodotti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco sottoscritto dall'interessato.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta del vice presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzioni di presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 10.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero di voti con un minimo di sette decimi.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non siano ammogliati o vedovi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del Capo del Governo.

Art. 11.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato e al personale del Consiglio nazionale delle ricerche saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Art. 12.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per i diritti preferenziali si osserveranno le norme dell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e sue estensioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
GIACOMO MEDICI

(3485)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1938, registro n. 15 Finanze, foglio n. 218, col quale venne indetto un concorso a numero 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato - gruppo *A*;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice costituita con i decreti Ministeriali 5 marzo 1939 e 11 giugno stesso anno, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 14 marzo 1939, registro n. 5 Finanze, foglio n. 181, e il 19 giugno 1939, registro n. 9 Finanze, foglio n. 306;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, gruppo *A*, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1938:

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Ricca Antonio	8 —	7.500	15.500
2	Musumeci Raffaele	7.416	8 —	15.416
3	Ceracchi Ferdinando	7.750	7.500	15.250
4	Pacia Antonio	8.166	8 —	15.166
5	Cingolani Nilco	7 —	7 —	15 —
6	Arquint Francesco	7 —	7.800	14.800
7	Urzi Salvatore	7 —	7.750	14.750
8	Penza Nicola	7 —	7.666	14.666
9	Santaroni Lodovico	7 —	7.500	14.500
10	Castagnoli Pietro	7.916	6.500	14.416
11	Parenti Nello	7.833	6.500	14.333
12	Labella Attilio	7.750	6.500	14.250
13	Iannelli Osvaldo	7 —	7 —	14 —
14	Paoletti Guido	7.166	6.750	13.916
15	Bigioni Ernesto	7.166	6.666	13.832
16	Del Giudice Vittorio	7 —	6.750	13.750
17	Cestaro Raffaele	7.333	6.333	13.666
18	Scardi Felice	7.583	6 —	13.583
19	Magni Aldo	7 —	6.500	13.500
20	Astarita Adriano	7.416	6 —	13.416
21	Ficorella Domenico	7 —	6.333	13.333
22	Atripaldi Antonino	7 —	6.250	13.250
23	Giuffrida Carmelo	7 —	6.200	13.200
24	Fiocca Giuseppe	7 —	6.175	13.175
25	Riparbelli Giovanni	7 —	6.150	13.150
26	Ippolito Salvatore	7 —	6.125	13.125
27	Biancolella Luciano	7 —	6.100	13.100
28	Bordin Antonio	7 —	6.075	13.075
29	Masotina Bartolomeo	7 —	6.050	13.050
30	Gentile Vincenzo	7 —	6.025	13.025
31	Di Lauro Pietro	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I candidati compresi nel prospetto su indicato sono dichiarati vincitori del concorso, nello stesso ordine col quale sono stati elencati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3522)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.